



DECRETO RETTORALE N. 4890

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione, in data 29 marzo 2006" e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, emanato con Decreto Rettoriale n. 2418 del 9 marzo 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68 recante "Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria".

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2016.

DECRETA

È emanato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria dell'Università Vita-Salute San Raffaele che costituisce parte integrante del presente Decreto Rettoriale.

Milano, 21 luglio 2016

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Del Maschio)

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA

Art 1 - Norme generali

Il Presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area sanitaria presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di cui al D.Lgs. 368/99 e al D.M. 1 agosto 2005 e al D.I. 68 4 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Scuole di Specializzazione hanno sede presso l'Università e afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Esse operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti. Le Scuole adegueranno i requisiti alle disposizioni vigenti e si uniformeranno alle procedure di assicurazione della qualità previste dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà e approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'Area medica, chirurgica e dei servizi clinici e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni Scuola è definito nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del D.M. 1 agosto 2005 e del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli standard formativi.

L'inizio delle attività didattico - formative è stabilito con decreto ministeriale.

Gli esami di ammissione sono regolati in conformità con la normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno. I contratti vengono assegnati ai candidati in relazione alla posizione in graduatoria secondo le normative di riferimento.

Art 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore laddove attivabile nel rispetto delle norme vigenti.

Art 3 - Direttore della Scuola

Il Direttore è nominato dal Rettore, fra i Professori dell'Università che fanno parte del Consiglio della Scuola, su proposta di quest'ultimo, approvata dal Consiglio di Facoltà. Dura in carica tre anni accademici e può essere confermato più di una volta; è possibile ricoprire la carica di Direttore di più Scuole di Specializzazione. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti del Consiglio della Scuola. L'elettorato passivo spetta ai docenti il cui numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia pari o superiore alla durata del mandato.

La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa e solo qualora vi siano più settori scientifici disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di prima fascia di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un Professore di ruolo di prima fascia del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della Scuola.

In mancanza, può essere eletto Direttore anche un docente di seconda fascia.

Le elezioni sono indette, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, dal decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

La proposta del Consiglio della Scuola avviene a seguito di votazioni a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e designerà due scrutatori tra i componenti del Consiglio che non risultino parte dell'elettorato passivo. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni.

Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola; convoca e presiede il Consiglio della Scuola.

Inoltre:

- nomina le Commissioni degli esami di profitto;
- autorizza la stesura della tesi in lingua inglese;
- autorizza periodi di studio e prolungamenti all'estero o in altra struttura in Italia;
- prende atto delle sospensioni per maternità e malattia;
- adotta provvedimenti urgenti e non procrastinabili per il regolare funzionamento della Scuola, fatta salva la ratifica al primo Consiglio e salvo le riserve di legge ad organi della scuola.

Ogni anno il Direttore della Scuola invia le coperture didattiche previste dal piano degli studi, approvato dal Consiglio della Scuola, al Preside per le opportune deliberazioni spettanti al Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà può nominare, tra i professori ordinari, un coordinatore dei Direttori di Scuola con il compito di armonizzare le attività teorico-pratiche inclusi i tronchi comuni, raccogliere le istanze delle singole Scuole, istruire le convenzioni con strutture esterne e rapportarsi con gli Uffici amministrativi dell'Università

Art 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) professori e ricercatori universitari titolari di insegnamenti;
- b) personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola titolare di insegnamenti;
- c) tre rappresentanti degli specializzandi eletti tra tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni con mandato biennale salvo la perdita dello *status* di specializzando nel qual caso si provvede alla sua sostituzione con nuova elezione.

All'interno del Consiglio viene nominato un Segretario tra i suoi componenti.

Il Consiglio della Scuola:

- a) determina, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture della rete formativa nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale;
- b) predispone il Regolamento didattico della Scuola;
- c) propone la copertura di insegnamenti ;
- d) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero in strutture/centri di alta qualificazione con le relative conferme di riconoscimento anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
- e) detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
- f) ratifica le decisioni del Direttore prese per urgenze o delega del Consiglio

Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore della Scuola a mezzo messaggio di posta elettronica da inviare a tutti i membri con un preavviso di almeno cinque giorni liberi, riducibili a due in caso di urgenza. Le riunioni del Consiglio della Scuola si possono tenere anche a mezzo teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio della Scuola si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Direttore e il segretario al fine di procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale.

Art 5 - Corpo docente

Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di prima e seconda fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dagli organi deliberanti dell'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le

quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In via transitoria, e per non più di tre anni dall'emanazione del D.I n. 68/2015, il corpo docente della Scuola, in deroga a quanto sopra previsto può comprendere un solo Professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

Le nomine dei Professori a contratto, proposte dal Consiglio della Scuola ed approvate dal Consiglio di Facoltà, dovranno essere trasmesse alla Segreteria Scuole di Specializzazione ed alla Direzione Amministrativa al fine di attivare la procedura di autorizzazione degli organi direttivi per la stipula dell'accordo contrattuale, nei termini utili perché possano essere regolarmente tenute le lezioni di ciascun anno accademico.

I Professori a contratto potranno svolgere l'attività prevista dall'ordinamento, previa autorizzazione della struttura di afferenza, qualora richiesta.

In ordine al funzionamento della Scuola per quanto non previsto dal presente Regolamento di rinvia al Regolamento operativo gestione Consigli delle Scuole di Specializzazione.

Art 6 - Trasferimenti

Il trasferimento è consentito da una Scuola di Specializzazione ad un'altra della stessa tipologia, previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di destinazione, in presenza del nulla osta di entrambi gli Atenei coinvolti, dopo il primo anno di corso, non in corso d'anno, solo dopo il superamento degli esami di profitto dell'anno concluso presso l'Università di provenienza ed in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Gli specializzandi che chiedono il trasferimento presso l'Università Vita-Salute San Raffaele presentano la domanda alla Segreteria Scuole di Specializzazione corredata dal nulla osta della Scuola di appartenenza e dal piano di studi svolto.

Verificata la disponibilità del posto, il Consiglio della Scuola ricevente, effettua una valutazione di merito dello specializzando ed esprime parere sul trasferimento.

In caso di parere favorevole, sottopone la richiesta di trasferimento al Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In caso di delibera favorevole, la Segreteria Scuole di Specializzazione trasmetterà il nulla osta al trasferimento all'Università di provenienza dell'interessato, la quale dovrà inviare copia del foglio di congedo all'Università Vita-Salute San Raffaele. Solo a questo punto si provvederà all'iscrizione.

Lo specializzando trasferito ad una Scuola dell'Università Vita-Salute San Raffaele dovrà pagare per intero le tasse e contributi per l'anno accademico cui si iscrive e non ha diritto a nessun rimborso da parte dell'Università Vita-Salute San Raffaele delle tasse versate all'Università di provenienza.

Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza al Direttore della Scuola, il quale, previa valutazione del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Facoltà, può rilasciare il nulla osta.

Il Direttore trasmetterà copia del nulla osta rilasciato allo studente che intende trasferirsi ad altro Ateneo alla Segreteria Scuole di Specializzazione.

Successivamente la Segreteria Scuole di Specializzazione, dopo avere ricevuto il nulla osta dell'Università destinataria del trasferimento, trasmetterà alla stessa copia del foglio di congedo.

All'atto della presentazione della domanda di trasferimento lo specializzando dovrà provvedere alla regolarizzazione della sua posizione amministrativa presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

Art 7 - Contratto di formazione specialistica

All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Lo schema-tipo del contratto è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il contratto è stipulato con l'Università e con la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo

complessivamente uguale a quello della durata della Scuola di Specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto in merito alle sospensioni.

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Il trattamento economico, corrisposto mensilmente dall'Università, è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile ed è determinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Ai contratti di formazione specialistica si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'art. 45 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria Scuole di Specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività, alla quale dovrà essere allegato il libretto universitario ed il tesserino identificativo.

Coloro che rinunciano al proseguimento degli studi non hanno alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati.

In tali casi, ai sensi della normativa vigente, la carriera precedente dello specializzando viene considerata annullata.

La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Art 8 - Frequenza

La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario che possono prevedere anche la timbratura del badge.

Le presenze sono attestate mensilmente dal Direttore della Scuola secondo le modalità determinate dai competenti uffici dell'Università.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Lo specializzando si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento e regolamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di formazione.

Nello svolgimento di tutte le attività di formazione, il medico è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed e agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della Scuola è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con i Dirigenti responsabili e la Direzione sanitaria delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con i Dirigenti responsabili e la direzione sanitaria delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

Anche i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati su apposito libretto secondo le modalità previste all'art. 15,.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il Consiglio della Scuola determina altresì il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 9 - Tasse

L'importo delle tasse e dei contributi e le scadenze vengono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato.

Il medico in formazione non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, né ottenere certificazioni, in particolar modo la regolarità del pagamento delle tasse è condizione per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto.

Art. 10 - Assicurazione

La struttura Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa è tenuta a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Sospensioni del periodo di formazione

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

Durante i periodi di sospensione della formazione superiori ai 40 giorni al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il certificato potrà essere inviato tramite fax, PEC o consegnato da altra persona a ciò delegata.

In caso di sospensione per malattia, superiore ai 40 giorni, l'interessato deve presentare domanda di sospensione, presso la Segreteria Scuole di Specializzazione con l'indicazione della durata allegando apposito certificato medico.

La sospensione deve essere recepita dal Direttore della Scuola e dovrà essere comunicata alla Segreteria Scuole di Specializzazione.

In caso di maternità il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Segreteria Scuole di Specializzazione, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro e della madre a norma delle leggi vigenti.

Il medico in formazione è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Scuole di Specializzazione, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, allegando un certificato medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, contenente la data presunta del parto. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta alla Segreteria Scuole di Specializzazione. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Il medico in formazione deve consegnare alla Segreteria Scuole di Specializzazione, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del bambino.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, il medico in formazione ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione. A tal fine dovrà consegnare, 30 giorni prima dall'inizio della nuova astensione, presso la Segreteria Scuole di Specializzazione, un'ulteriore domanda di sospensione debitamente sottoscritta, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

La sospensione deve essere recepita dal Direttore della Scuola e dovrà essere comunicata alla Segreteria Scuole di Specializzazione.

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione, limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'ammissione all'anno di corso successivo, o

all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal 3° mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo.

Art. 12 - Idoneità alla mansione

Il medico in formazione specialistica, dopo l'immatricolazione dovrà presentarsi presso l'Unità Operativa di Medicina Preventiva del polo di riferimento al fine di sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio.

I relativi certificati devono essere prodotti alla Segreteria Scuole di Specializzazione ed alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.

Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico della Struttura. L'onere di tali accertamenti è a carico della struttura stessa.

Art. 13 - Attività formativa presso strutture esterne

Il Consiglio della Scuola può autorizzare periodi di formazione all'estero; tale autorizzazione deve essere richiesta almeno tre mesi prima con formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Sono altresì possibili periodi di formazione per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture complementari alla rete formativa, previa delibera del Consiglio della Scuola, adottata almeno tre mesi prima dell'avvio del periodo di formazione.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.

Art. 14 - Tutorato

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica affidato ad un singolo tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Il tutore è designato tra i medici della struttura in cui il medico in formazione opera.

In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un tutore per ciascun periodo di rotazione.

Sono compiti principali del tutore:

- Guidare i medici in formazione specialistica in ogni attività formativa e assistenziale.
- Dare le disposizioni necessarie per la graduale assunzione di responsabilità e compiti assistenziali da parte del medico in formazione e per l'esecuzione di interventi con autonomia.
- Sottoscrivere i fogli di presenza mensili che saranno sottoscritti anche dal Direttore della Scuola.
- Sottoscrivere l'illustrazione mensile delle attività e degli interventi svolti dal medico in formazione sull'apposito libretto di formazione specialistica, certificate dal dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso le quali il medico in formazione espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo e dal Direttore della Scuola per presa visione.

- Sottoscrivere la valutazione dell'attività del medico in formazione al termine di ciascun periodo di rotazione sul libretto di formazione specialistica.

Art. 15 - Libretto di formazione specialistica

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate, e certificate, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Le attività e gli interventi sono controfirmati dal medico in formazione specialistica, dal tutore e dal responsabile dell'Unità Operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica devono essere consegnati presso la Segreteria Scuole di Specializzazione. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 16 - Esami di profitto e passaggio all'anno successivo

Entro la fine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno.

Lo specializzando porterà in visione alla commissione d'esame il resoconto annuale dell'attività formativa-pratica registrata sul libretto-diario.

Il libretto sarà accompagnato da un giudizio sintetico sulle capacità e sulle attitudini dello specializzando espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dai Direttori delle Scuole di Specializzazione. La commissione esaminatrice delle verifiche di profitto è composta di norma dal Direttore della Scuola e da almeno altri due membri afferenti alla Scuola.

Ai fini del superamento delle verifiche di profitto è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti, l'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della commissione esaminatrice.

Il mancato superamento della verifica di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione anticipata del contratto.

Lo specializzando non può sostenere gli esami di profitto se non è iscritto all'anno accademico, se non ha ottenuto l'attestazione di frequenza e se non è in regola con il pagamento delle tasse.

Art. 17 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver acquisito 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle Scuole articolate in cinque anni di corso o 240 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in 4 anni di corso. Relatore della tesi deve essere un docente di ruolo che faccia parte del Consiglio della Scuola.

L'esame finale deve essere sostenuto al termine dell'ultimo mese di validità del contratto.

La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione è composta da sette membri, in maggioranza da Professori e/o Ricercatori della Facoltà a cui afferra la Scuola, tra i quali almeno due di prima fascia.

Le commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola.

Ai fini del superamento dell'esame per il conseguimento del diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Il Diploma di specializzazione è corredato dal supplemento al diploma che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.

Art. 18 Norme transitorie

Per gli specializzandi iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicheranno le norme previgenti solo per quanto previsto rispetto al periodo di formazione presso sedi esterne italiane.

Art. 19 - Norme finali

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge e regolamentari vigenti, allo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele e al Regolamento didattico di Ateneo.